



Comune di Cuneo

Settore Segreteria Generale

Ufficio Messi

**Affidamento del servizio per il trattamento ed il recapito al destinatario della corrispondenza
del Comune di Cuneo**

Capitolato speciale di appalto

Il dirigente del settore
Responsabile del Procedimento
Musso dott. Giorgio

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi per il trattamento e il recapito al destinatario della corrispondenza del Comune di Cuneo:

A. Corrispondenza cartacea

- ritiro giornaliero dall'ufficio postale, della corrispondenza indirizzata al Comune, in arrivo, sia ordinaria che registrata, con consegna all'ufficio Protocollo del Comune;
- prelievo giornaliero della corrispondenza in partenza dall'ufficio Protocollo del Comune e ritiro giornaliero della corrispondenza presso il portone civico;
- affrancatura con il logo del Comune, spedizione e recapito al cliente finale di tutta la posta (da meno 20g sino a 5000 g.) sia in Italia che all'estero (zona 1 – zona 2 – zona 3): ordinaria, raccomandata, raccomandata a/r, raccomandata1, postatarget, posta massiva, posta easy nazionale e/o internazionale, piego libri e piego libri a/r, assicurata, pacchi di qualunque grammatura e di ogni altra eventuale spedizione eventualmente non elenca nel presente documento ma che dovrà essere da Voi spedita (al fine di non interrompere il servizio) e sarà pagata in base alle tariffe vigenti in quel momento, ad esclusione degli atti affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale dall'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 s.m.i. *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (in seguito, per brevità, *“servizi affidati in esclusiva”*);
- attivazione nei quartieri cittadini di uffici deposito delle raccomandate non potute consegnare a domicilio del destinatario;
- rendiconti e reportistica;

B. Corrispondenza ibrida

- invio della corrispondenza in formato digitale da parte del Comune tramite una piattaforma on line; la lavorazione, l'imbustamento, la stampa e la consegna al destinatario da parte dell'impresa aggiudicataria. Tale piattaforma dovrà consentire l'invio di comunicazioni generiche o con dati personalizzati. Per la partecipazione alla gara è richiesta la sola disponibilità/capacità di fornire il servizio e non la quotazione economica dello stesso. Qualora, nel corso del contratto l'amministrazione rilevasse l'esigenza di utilizzare tale modalità, verrà concordato, con l'impresa aggiudicataria, il relativo corrispettivo, pertanto la formulazione dell'offerta.

Sulla base del dato esperienziale relativo al contratto in essere, sono forniti di seguito i volumi annuali della corrispondenza:

Corrispondenza	Quantità annua
PRIORITARIA	
sino a 20 g	20000
da 20g a 100G	3000
da 100g a 350g	200
da 350g a 1000 g	20
RACCOMANDATA	

sino a 20 g	5
sino a 350 g	
sino a 1000g.	
sino a 2000g	
RACCOMANDATA A/R	
sino a 20g	3000
da 20 g a 100 g	200
da 100 a 350g	25
da 350 g a 2 kg	5
PIEGO LIBRI	
sino a kg. 2	400
sino a kg. 5	10
PIEGO LIBRI A/R	
sino a kg 2	200
sino a kg 5	5
PRIORITARIA ESTERO mini mox	
sino a 20 g zona 1	100
sino a 20 g zona 2	50
sino a 20g zona 3	5
da 20g a 50g zona 1	10
da 20g a 50g zona 2	5
da 50g a 100g zona2	5
da 250g a350 g zona 1	5
da 1000g a 2000g zona 1	10
RACCOMANDATA ESTERO	
sino a 20 g zona 1	5
sino a 20 g zona 2	5
da 20g a50g zona 1	5
da 20 a 50g zona 2	5
da 50g a 100g zona1	10
da 50g a 100g zona2	5
da 100g a 250g zona1	5
da 100g a 250g zona2	5
da 250g a 350g zona 1	5
da 250g a 350g zona 2	5
da 350g a 1000g zona1	10
RACCOMANDATA ESTERO a/r minibox tral	
sino a 20 g zona 1	5
sino a 20 g zona 2	5
da 20g a50 zona 1	5
da 20 a 50g zona 2	5
da 50g a 100g zona 1	5
da 50g a 100g zona 2	5

da 100g a 250g zona 1	5
da 100g a 250g zona 2	5
da 250g a 350g zona 1	5
da 250g a 350g zona2	5
da 350g a 1000 g zona1	5
da 1000g a 2000g zona 1	5

Si precisa che i volumi forniti hanno valore indicativo e non rappresentano un vincolo per l'Amministrazione circa il loro effettivo raggiungimento.

2. Descrizione dell'appalto

In particolare:

A. Corrispondenza cartacea

■ Orari di consegna/ritiro della corrispondenza cartacea

Ritiro giornaliero, dal lunedì al venerdì compreso, con esclusione dei giorni festivi, di tutta la corrispondenza indirizzata al Comune o al Sindaco del Comune di Cuneo, depositata presso il Centro Impostazione Provinciale (C.P.O.) di Cuneo, sito in corso De Gasperi n. 74, o altro ufficio indicato da Poste Italiane S.p.A., o ricevuta direttamente dall'aggiudicatario.

Entro e non oltre le 9,30, dal lunedì al venerdì compreso, consegna all'ufficio Protocollo del Comune, via Roma n. 28, di tutta la corrispondenza indirizzata al Comune o al Sindaco del Comune di Cuneo.

Controllo da parte dell'operatore del Comune sul numero di raccomandate ricevute; l'addetto dell'impresa aggiudicataria dovrà attendere che la suddetta verifica sia conclusa.

Tale verifica dovrà comprendere anche l'apposizione sulle cartoline di ricevuta di ritorno e sulle distinte rilasciate dall'ufficio postale del timbro ad opera degli operatori del Comune.

Ore 12,00 dal lunedì al venerdì compreso, con esclusione dei giorni festivi, ritiro giornaliero di tutta la corrispondenza comunale presso il portone civico del Comune, via Roma n. 28 per la consegna al destinatario. La corrispondenza viene predisposta dal Comune per il ritiro da parte dell'operatore postale.

Consegna al Centro Impostazione Provinciale (C.P.O.) di Cuneo, sito in corso De Gasperi n. 74, o altro ufficio indicato da Poste Italiane S.p.A. di tutti gli atti ricompresi nei servizi affidati in esclusiva a Poste Italiane S.p.A.

Affrancatura con logo del Comune, spedizione e recapito al destinatario finale di tutta la posta del Comune di Cuneo, a eccezione degli atti ricompresi nei servizi affidati in esclusiva a Poste Italiane S.p.A.

■ Lavorazione della corrispondenza cartacea

Il Comune predispone i plichi di corrispondenza in partenza (posta ordinaria, raccomandata a/r e altra corrispondenza) secondo le indicazioni operative fornite dall'impresa aggiudicataria.

Alla stessa impresa compete parimenti l'onere di raggruppare e consegnare a Poste Italiane S.p.A. gli atti ricompresi nei servizi alla stessa affidati in esclusiva. Tali operazioni devono essere tassativamente eseguite nello stesso giorno di prelievo.

B. Corrispondenza ibrida

È richiesto un servizio di invio e consegna della corrispondenza tramite una piattaforma on line, comprensivo di lavorazione, stampa, imbustamento, affrancatura e consegna della corrispondenza digitale in partenza dal Comune e cartacea alla consegna al destinatario; dovrà essere possibile inviare comunicazioni generiche o con dati personalizzati, oltre a cartoline e prodotti diversi per comunicazioni mirate a particolari fasce di cittadini.

La piattaforma on line dovrà avere le seguenti caratteristiche/peculiarità:

- numero illimitato di account;
- eseguire la normalizzazione dei CAP e la segnalazione di eventuali indirizzi non riconosciuti per ogni singolo lotto inviato;
- inviare documenti nella quantità e nelle personalizzazioni desiderate; possibilità di inviare a lotti, cioè l’invio in un’unica soluzione di molte lettere, anche personalizzate nella grafica;
- inserire tutti i modelli dei documenti inviati tramite piattaforma su un portale internet dedicato, dove gli operatori autorizzati possono accedere, tramite utenze protette da password e con abilitazioni diverse, direttamente on line per inviare alla stampa i vari lotti. Il sistema deve dare l’opportunità, qualora se ne ravvisasse l’esigenza, di gestire più centri di costo e relativi utenti;
- scegliere on line diversi tipi di documento (lettera, cartolina, depliant, volantino...) tramite modelli già inseriti sul portale;
- effettuare il caricamento del documento in vari formati (word, jpg, excel, tif, pdf) e della lista indirizzi in formato csv o txt;
- ordinare la stampa nelle quantità necessarie dopo aver approvato l’anteprima il documento;
- controllare via web l’avanzamento del lavoro e lo stato della consegna dei documenti;
- composizione del documento, stampa e consegna al destinatario;
- tempi massimi di consegna (standard): un giorno per l’arrivo del flusso informatico + 4 giorni per la lavorazione e la postalizzazione;
- segnalare eventuali lotti urgenti all’assistenza clienti e richiedere tempi di consegna ridotti inferiori agli standard (1+4);
- l’accesso alla piattaforma on line mediante identificazione riservata agli utenti;
- notifica via e-mail all’utente che ha inviato il lotto di una comunicazione sullo “stato di avanzamento lotto”;
- la piattaforma on line deve dare l’opportunità di spedire le seguenti tipologie, anticipando le spese di recapito:
 1. posta massiva (con possibilità di spedire con tariffa di posta massiva quantità inferiori a 20 invii);
 2. posta prioritaria;
 3. posta commerciale;
 4. raccomandata;
 5. raccomandata A/R;

3. Trattamento degli atti rientranti nei servizi affidanti in esclusiva a Poste Italiane S.p.A.

L’impresa aggiudicataria consegna al Centro Impostazione Provinciale (C.P.O.) di Cuneo (attualmente sito in corso De Gasperi n. 74) o altro ufficio indicato da Poste Italiane S.p.A., tutti gli atti rientranti nei servizi affidati in esclusiva completati e accompagnati dalle relative distinte. Nel caso in cui sopravvenissero disposizioni normative tali da far cessare l’esclusiva di cui sopra, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assicurare i servizi attualmente soggetti a tale regime.

4. Tempi di consegna della posta al destinatario finale

L’impresa aggiudicataria dovrà consegnare la posta del Comune di Cuneo al destinatario finale non oltre 4/6 giorni lavorativi oltre il giorno di spedizione per la posta prioritaria e per la posta registrata.

5. Fornitura avvisi di ricevimento

A richiesta del Comune di Cuneo l'impresa aggiudicataria fornirà gli avvisi di ricevimento raccomandate e gli avvisi di ricevimento degli atti relativi ai servizi affidati in esclusiva nella quantità richiesta dal Comune medesimo; la spesa sarà anticipata dall'impresa aggiudicataria.

6. Rendiconti

Giornalmente dovrà essere compilata la scheda rendiconto da presentare all'ufficio postale accettante.

Il giorno successivo all'invio dovranno essere restituite all'ufficio Protocollo del Comune: la scheda rendiconto, le distinte delle raccomandate inviate con l'attestazione di ricevuta, l'indicazione dell'importo dell'affrancatura e del codice a barre accanto al nominativo, le distinte degli atti relativi ai servizi affidati in esclusiva completati con codice a barre fornito da Poste Italiane S.p.A., tariffa di fianco al nominativo e timbro dell'ufficio di Poste italiane accettante.

7. Report

Giornalmente l'impresa aggiudicataria fornirà il report dell'attività, secondo un fac-simile predisposto dal Comune; tale report sarà inviato tramite posta elettronica all'indirizzo messi@comune.cuneo.it il giorno successivo.

Mensilmente l'impresa aggiudicataria si impegna alla rendicontazione delle spese relative ai servizi oggetto del presente capitolato, da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo sopra indicato. Il Comune entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del report mensile trasmette il benestare sulla conformità rispetto ai servizi resi, tramite indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa aggiudicataria.

Dovrà inoltre essere inviato un report mensile e annuale su supporto informatico riportante per ogni servizio oggetto del presente appalto:

- il numero delle spedizioni cartacee suddivise per tipologia e relativi costi comprensivi di consegna al destinatario;
- il numero delle spedizioni tramite posta ibrida suddivise per tipologia, costi di lavorazione, stampa/imbustamento e affrancatura;
- il numero di pacchi spediti in territorio nazionale e internazionale, tipologia di spedizione e relativi costi;
- il numero dei ritiri/consegne della corrispondenza.

Il modello per il report mensile e annuale sarà concordato con il Comune.

8. Spedizione e recapito della corrispondenza – Uffici deposito raccomandate in città

La spedizione e il recapito al destinatario di tutta la posta del Comune di Cuneo (prioritaria, raccomandata, assicurata, prodotti postali particolari) è a cura dell'impresa aggiudicataria, tranne gli atti rientranti nei servizi affidati in esclusiva a Poste Italiane S.p.A. che, dopo essere stati completati come descritto nei punti precedenti, saranno consegnati a Poste Italiane S.p.A., che si occuperà del recapito al destinatario finale.

L'aggiudicatario deve disporre di almeno 4 (quattro) uffici sul territorio per il deposito e il ritiro delle raccomandate in giacenza, qualora le stesse non siano state consegnate per assenza del destinatario. Gli stessi devono:

- a. essere dislocati sul territorio comunale in modo da garantire un agevole raggiungimento da parte dei cittadini interessati e comunque almeno 1 nel centro storico, 1 nella zona altipiano, 1 nel territorio oltre Stura e 1 nell'area oltre Gesso;
- b. essere facilmente identificabili dal cittadino;
- c. garantire la necessaria riservatezza circa la corrispondenza in questione e l'integrità dei plichi;
- d. osservare, fin dall'avvio del contratto, un orario di apertura continuata dalle ore 8,30-9,00 per almeno 8 ore dal lunedì al venerdì e per almeno 4 ore il sabato mattina. Orari ridotti potranno essere concordati con il Comune nei periodi di ferie e festività.

9. Luogo di esecuzione dell'appalto

La lavorazione della corrispondenza da e per il Comune di Cuneo, deve avvenire in una sede operativa ubicata sul territorio comunale o entro un raggio massimo di 20 km dal Comune medesimo, a garanzia di tempi brevi di gestione del servizio.

La sede operativa dovrà essere completamente funzionante alla data di avvio del servizio, pena la risoluzione del contratto per non funzionamento o funzionamento solo parziale.

Per il resto l'impresa aggiudicataria organizza il servizio nei modi che riterrà più congrui alle caratteristiche contenute nel presente capitolato. È a carico dell'impresa tutto il materiale di consumo che si rende necessario per l'espletamento delle attività descritte.

10. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e durata di quattro anni.

L'appaltatore si impegna ad avviare il servizio in pendenza di sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni, per un importo di € 191.803,27, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

11. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

12. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

13. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

14. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

15. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

16. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di € 3.000.000,00 unico e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) con massimale di € 3.000.000,00 e limite di € 2.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) secondo i massimali sopra citati che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Le polizze dovranno prevedere la terzietà verso utenti ed altri soggetti non coinvolti nell'appalto.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

17. Penalità

Fermo restando quanto previsto dall'art. 113 bis comma 4 del Codice a cui si rimanda integralmente, ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 ed € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 600,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 6 [sei] anni di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- documenti di pagamento privi della rendicontazione necessaria per effettuare i controlli di congruità del numero di plichi spediti e dei prezzi applicati, nel caso l'impresa aggiudicataria non provveda alla regolarizzazione della fattura entro il termine richiesto nella contestazione, per ogni mese di ritardo successivo a tale termine;
- nel sistema di tracciatura della posta raccomandata: mancato reperimento di n. 3 plichi in un mese;
- smarrimento di n. 1 plico nel mese, fatta salva la possibilità per il Comune di chiedere il risarcimento danni;
- altre violazioni, quali il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, carenze di gestione, comportamenti scorretti, inadempimenti contrattuali nei confronti del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria stessa, fatta salva la possibilità per il Comune di chiedere risarcimento per maggiori danni che dovessero derivare, per ogni singola violazione;

- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo Capitolato;
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate.

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applicherà le penali previste.

L'importo della penale verrà detratto dal corrispettivo dovuto per la prima fattura utile pervenuta successivamente alla contestazione.

Qualora l'importo della/e penale/i fosse/ro maggiore/i del corrispettivo dovuto per il primo pagamento mensile utile, il Comune si avvarrà sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'impresa aggiudicataria nel termine di 8 giorni lavorativi.

La gravità delle inadempienze è correlata sia alle conseguenze da esse derivanti, sia al grado di importanza dell'adempimento, sia alla ripetitività delle stesse.

L'aver riportato più di tre penalità potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo articolo 28, oltre a costituire grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela. In caso di inadempienza dell'impresa aggiudicataria, il Comune potrà provvedere ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando l'impresa che segue in graduatoria o altra impresa; eventuali maggiori oneri a carico del Comune potranno essere posti a carico dell'impresa inadempiente.

Il Comune può altresì procedere nei confronti dell'impresa inadempiente alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove quest'ultima non fosse sufficiente, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

Gli eventuali disservizi imputabili al servizio postale nazionale (Poste Italiane S.p.A.) non potranno in alcun modo coinvolgere la responsabilità dell'impresa aggiudicataria.

Pertanto per la corrispondenza che l'impresa aggiudicataria affiderà al gestore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.) non potranno essere previste penali a suo carico qualora si verificassero le seguenti condizioni:

a) gli invii postalizzati sono corrispondenti a quelli indicati nell'offerta tecnica;

b) l'impresa aggiudicataria ha rispettato i tempi per l'immissione nella rete del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.) previsti nell'offerta e nel contratto di appalto e indicati all'articolo 1 del presente capitolato prestazionale.

CAPITOLO IV

PERSONALE

18. Personale impiegato nell'appalto

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

19. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

20. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

21. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

22. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata¹. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

23. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo quadriennale del servizio è fissato in € 255.737,70, oltre all'Iva nella misura di legge. Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della Stazione Appaltante.

Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice per il quadriennio è quantificato in € 104.000,00.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

24. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

25. Adeguamento ai prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità

26. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

27. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno giorno;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in sei mesi.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

28. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

29. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara², il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.³

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁴.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di

² Articolo 19 ter del Codice.

³ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁴ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

30. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

31. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

32. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁵.

33. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

34. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

35. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

⁵ Articolo 209, comma 2, del Codice.

NORME FINALI

36. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

37. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

38. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

39. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche*

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

40. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

41. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁶ è il signor Musso dott. Giorgio, Dirigente del settore Segreteria Generale — tel. 0171 444281 – e-mail messi@comune.cuneo.it. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione⁷.

⁶ Articolo 31 del Codice.

⁷ Articolo 101, comma 1, del Codice.